



Guida

Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori

(basata sull'OERic-SSS dell'11 marzo 2005)

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA GUIDA:

- la guida si applica ai cicli di formazione e agli studi postdiploma SSS che si basano ancora sui programmi quadro d'insegnamento dell'OERic-SSS dell'11 marzo 2005;
- dal 1° gennaio 2020 tutti i compiti della CFSSS saranno delegati alla SEFRI.

Note editoriali

Edito da:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Impostazione grafica:

SEFRI

Data di pubblicazione:

3^a versione aggiornata, 2017

Distribuzione

SEFRI, divisione Formazione professionale superiore
+41 58 462 23 32
info.hf@sbfi.admin.ch

Sommario

Introduzione	4
1. Aspetti generali	5
1.1 Scopo e funzione della procedura di riconoscimento.....	5
1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti	5
1.2.1 Operatori della formazione.....	5
1.2.2 Cantoni	6
1.2.3 SEFRI.....	6
1.2.4 Esperti	6
1.2.5 Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).....	7
2 Fasi della procedura di riconoscimento	8
2.1 Rappresentazione schematica della procedura per i cicli di formazione SSS..	8
2.2 Fase preliminare Sviluppo del programma d'insegnamento	9
2.3 Fase 1 Domanda	9
2.4 Fase 2 Verifica del ciclo di riferimento	10
2.5 Fase 3 Riconoscimento	11
2.6 Procedura di riconoscimento per gli studi postdiploma SSS.....	11
2.7 Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma che si svolge in diverse sedi.....	12
2.8 Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del programma quadro d'insegnamento o dell'offerta formativa	12
2.9 Procedura di riconoscimento semplificata.....	13
2.9.1 Stessa offerta formativa, stesso operatore, ulteriore sede	13
2.9.2 Nuova offerta formativa, stesso operatore, stessa sede.....	13
3. Appendice	14
3.1 Informazioni	14
3.2 Link	14
3.3 Indirizzi.....	14
3.4 Lista di controllo / Indicatori per la procedura di riconoscimento.....	15

Introduzione

Gli operatori della formazione a livello di scuole specializzate superiori possono far riconoscere le proprie offerte dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Il riconoscimento autorizza gli operatori della formazione a rilasciare un titolo federale protetto.

La procedura di riconoscimento è disciplinata dall'ordinanza del DEFR¹ dell'11 marzo 2005 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)².

L'obiettivo della guida è illustrare la procedura e fornire agli operatori una base legale valida per l'inoltro della domanda e lo svolgimento delle varie fasi.

- La guida illustra lo svolgimento e le fasi della procedura di riconoscimento e definisce i ruoli dei soggetti coinvolti e i requisiti della documentazione relativa alla domanda.
- La guida descrive la procedura standard applicata nella maggior parte dei casi. In casi eccezionali la SEFRI può adeguarla d'intesa con la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).
- La guida non contempla la vigilanza sulle scuole specializzate superiori (SSS) né i rimedi giuridici per le decisioni concernenti le promozioni e il rilascio dei diplomi degli operatori di cicli di formazione SSS e studi postdiploma (SPD) riconosciuti. Questi temi sono descritti nella guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori»³.

La guida è stata redatta in stretta collaborazione con la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale superiore

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

² RS 412.101.61

³ <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/informazioni-general.html>

1. Aspetti generali

1.1 Scopo e funzione della procedura di riconoscimento

La procedura è disciplinata dall'ordinanza del DEFR⁴ dell'11 marzo 2005 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma (SPD) delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)⁵. Durante la procedura si verifica la conformità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma ai requisiti dell'ordinanza. In caso affermativo, l'operatore è autorizzato a rilasciare ai diplomati di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma riconosciuto il relativo titolo protetto.

Di norma la procedura comprende l'osservazione e la verifica di almeno un ciclo di formazione o uno studio postdiploma, il cosiddetto «ciclo di riferimento». Si tratta di una procedura con esito sommativo: due esperti⁶ valutano se il ciclo di formazione o lo studio postdiploma soddisfa le prescrizioni dell'OERic-SSS e del rispettivo programma quadro d'insegnamento (PQ).

Durante questo processo l'operatore viene informato di eventuali lacune e gli viene offerta la possibilità di porvi rimedio mentre la procedura è ancora in corso.

Durante la procedura gli esperti verificano anche se e a quali condizioni i cicli di formazione dell'operatore già avviati o appena conclusi possono essere riconosciuti retroattivamente. Per ottenere il riconoscimento retroattivo i cicli di formazione precedenti non devono presentare differenze sostanziali con il nuovo ciclo di formazione sottoposto alla procedura di riconoscimento e soddisfare i requisiti dell'OERic-SSS e del programma quadro d'insegnamento. Gli studi postdiploma non basati su un programma quadro d'insegnamento non vengono riconosciuti retroattivamente.

Per i dettagli rimandiamo alla lista di controllo in allegato (vedi capitolo 3.4).

Il riconoscimento dei cicli di formazione è concesso a tempo indeterminato. È necessario un nuovo riconoscimento in caso di modifiche sostanziali del programma quadro o se il ciclo di formazione o lo studio postdiploma subiscono modifiche sostanziali a livello contenutistico, concettuale o infrastrutturale.

1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.2.1 Operatori della formazione

Gli operatori dei cicli di formazione e degli studi postdiploma possono inoltrare le proprie offerte formative alla SEFRI per ottenere il riconoscimento federale. A tal fine redigono la necessaria documentazione secondo le indicazioni della presente guida (cfr. lista di controllo al capitolo 3.4).

La documentazione deve essere trasmessa dall'autorità cantonale competente in duplice copia cartacea e triplice copia elettronica (chiave USB) insieme al modulo di domanda⁷. Il dossier viene corredato dal parere dell'autorità cantonale competente e inoltrato alla SEFRI. Gli operatori che propongono un'offerta formativa in diverse sedi devono inoltrare la documentazione al Cantone in cui hanno la sede legale (Cantone principale). L'operatore comunica l'invio della domanda agli altri Cantoni, che inoltrano il proprio parere al Cantone principale

⁴ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

⁵ RS 412.101.61.

⁶ Esperti principali e specializzati.

⁷ <https://www.sbf.admin.ch/sbf/operatori-della-formazione.html>

1.2.2 Cantoni

Il Cantone o i Cantoni in cui ha sede la scuola esprimono un parere sulla domanda di riconoscimento dell'operatore in cui menzionano:

- la necessità di attivare l'offerta formativa;
- la modalità di finanziamento, in particolare l'inclusione nell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS);
- la vigilanza sull'operatore della formazione (art. 29 cpv. 5 LFPr)⁸.

Il Cantone in cui ha sede la scuola o il Cantone principale inoltra alla SEFRI il parere e la documentazione dell'operatore. Se l'offerta formativa di un operatore viene proposta in diversi Cantoni, questi ultimi inviano i propri pareri al Cantone principale.

I Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione e sugli studi postdiploma riconosciuti a livello federale⁹.

1.2.3 SEFRI

La SEFRI disciplina il regolare svolgimento della procedura di riconoscimento.

La SEFRI nomina gli esperti¹⁰ incaricati di esaminare il ciclo di riferimento e ne comunica i nominativi all'operatore richiedente. Se vi sono motivi di riconsuazione nei confronti di un esperto, l'operatore ha il diritto di rifiutarne la nomina e chiederne la sostituzione adducendo una giustificazione valida.

La SEFRI avvia l'esame del ciclo di riferimento tramite una decisione.

La decisione della SEFRI viene presa in base alla domanda della CFSSS e all'esito della procedura di riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma.

La SEFRI tiene un registro dei cicli di studio postdiploma riconosciuti e dei relativi titoli legalmente protetti (art. 15 cpv. 3 OERic-SSS).

1.2.4 Esperti

Il team di esperti è composto da un esperto principale e da un esperto specializzato. Il primo ha compiuto studi pedagogici ed è responsabile dell'intero processo, mentre il secondo è un rappresentante del settore incaricato di valutare l'offerta formativa.

Gli esperti verificano per conto della SEFRI se un'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dall'OERic-SSS e dal programma quadro¹¹.

Vengono valutati gli aspetti metodologico-didattici, formali e specialistici in base agli indicatori descritti nel capitolo 3.4. La valutazione si basa sull'esame della documentazione e sullo svolgimento di colloqui e workshop con la direzione, i docenti e gli studenti della scuola. Gli esperti esaminano anche la procedura di qualificazione e possono effettuare altri accertamenti esterni,

⁸ Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), RS **412.10**.

⁹ Per i dettagli consultare la guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori»: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/informazioni-general.html>

¹⁰ Gli esperti specializzati vengono nominati su proposta della CFSSS.

¹¹ Secondo l'articolo 6 capoverso 3 OERic-SSS per gli studi postdiploma possono essere emanati dei programmi quadro d'insegnamento qualora sia previsto negli allegati dell'OERic-SSS.

ad esempio consultando le organizzazioni del mondo del lavoro e altri operatori che propongono offerte uguali o analoghe.

Durante la procedura di riconoscimento gli esperti consegnano alla CFSSS e alla SEFRI dei rapporti intermedi. Il rapporto finale conterrà una proposta motivata di riconoscimento, di riconoscimento con riserva oppure di rifiuto del riconoscimento.

Il rapporto finale verrà consegnato alla CFSSS entro tre mesi dalla fine del ciclo di riferimento.

1.2.5 Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS)

La CFSSS valuta e sottopone alla SEFRI i programmi quadro d'insegnamento e le domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma. In collaborazione con i Cantoni verifica inoltre il rispetto delle condizioni di riconoscimento stabilite nell'OERic-SSS informandone la SEFRI.

La CFSSS fornisce consulenza alla SEFRI su tutte le questioni che riguardano le scuole specializzate superiori.

La commissione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni settoriali, delle scuole, dei Cantoni e della Confederazione.

La CFSSS propone alla SEFRI un esperto specializzato da affiancare all'esperto principale nella verifica dei cicli di formazione e degli studi postdiploma.

La CFSSS riceve i rapporti degli esperti, li approva e sottopone alla SEFRI la domanda di riconoscimento, di riconoscimento con riserva o di rifiuto del riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma.

2 Fasi della procedura di riconoscimento

2.1 Rappresentazione schematica della procedura per i cicli di formazione SSS

La procedura riguarda il ciclo di riferimento della formazione da riconoscere. La documentazione relativa al ciclo di riferimento deve essere inviata sei mesi prima del suo inizio. La decisione viene comunicata circa sei mesi dopo la conclusione del ciclo di riferimento.

Fase	Tappe	Competenza	Durata orientativa	Durata prevista dall'operatore
Fase preliminare: Sviluppo del programma d'insegnamento (in base al programma quadro)	1. Valutazione del fabbisogno	Operatore	3 - 6 mesi	
	2. Programma d'insegnamento			
	3. Inchiesta preliminare nel Cantone sede della scuola			
	4. Preparazione della documentazione	Operatore	2 - 3 mesi	
Fase 1: Domanda	5. Inoltro per parere al Cantone in cui ha sede la scuola	Operatore Cantone in cui ha sede la scuola	2 mesi	
	6. Inoltro alla SEFRI (prima dell'inizio del 1° semestre del ciclo di riferimento)	Cantone in cui ha sede la scuola	1 mese	
Fase 2: Verifica del ciclo di riferimento	7. Nomina degli esperti	SEFRI su proposta della CFSSS	2 - 3 mesi in base alle scadenze della CFSSS	
	8. Avvio della procedura	SEFRI	2 - 3 mesi	
	9. Verifica del ciclo di riferimento	Esperti	Parallelamente allo svolgimento del ciclo di riferimento	
	10. Rapporto e proposta alla CFSSS	Esperti	3 mesi dopo la conclusione del ciclo di riferimento	
Fase 3: Riconoscimento	11. Proposta CFSSS alla SEFRI	CFSSS	2 - 3 mesi In base alle scadenze della CFSSS	
	12. Decisione SEFRI	SEFRI	1 mese	

2.2 Fase preliminare Sviluppo del programma d'insegnamento

1^a tappa: Valutazione del fabbisogno

L'operatore valuta se vi è una domanda sufficiente per il ciclo di formazione previsto. Eventualmente va presa in considerazione la collaborazione con altri operatori.

2^a tappa: Programma d'insegnamento

Considerando le qualifiche richieste dal mondo del lavoro nella regione interessata e le offerte formative già disponibili, l'operatore sviluppa un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione chiaro e conforme alle prescrizioni dell'OERic-SSS e del programma quadro. Il programma può anche prevedere l'approfondimento di determinati ambiti.

3^a tappa: Inchiesta preliminare nel Cantone in cui ha sede la scuola

L'operatore verifica presso il Cantone in cui ha sede la scuola se l'offerta formativa prevista viene sostenuta dall'autorità competente e se ci sono le condizioni per ottenere un sussidio.

4^a tappa: Preparazione della documentazione

L'operatore elabora la documentazione in conformità con gli indicatori della lista di controllo in allegato; ciascun documento deve riferirsi all'indicatore corrispondente (cfr. cap. 3.4). Per ogni indicatore l'istituto di formazione fornisce i giustificativi richiesti.

2.3 Fase 1 Domanda

5^a tappa: Invio della domanda al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere

L'operatore invia la documentazione in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica (chiave USB) insieme al modulo di domanda¹² al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere. Gli operatori che propongono un'offerta formativa in diverse sedi devono inoltrare la documentazione al Cantone in cui hanno la sede legale (Cantone principale). L'operatore comunica l'invio della domanda agli altri Cantoni, che inoltrano il proprio parere al Cantone principale.

6^a tappa: Inoltro alla SEFRI

Al più presto sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento il Cantone in cui ha sede la scuola (Cantone principale) trasmette il proprio parere e la documentazione completa alla SEFRI e alla Segreteria della CFSSS (indirizzi v. cap. 3.3).

¹² <https://www.sbf.admin.ch/sbf/operatori-della-formazione.html>

2.4 Fase 2 Verifica del ciclo di riferimento

7^a tappa: Nomina degli esperti

Su proposta della CFSSS la SEFRI nomina gli esperti incaricati di svolgere la procedura di riconoscimento e comunica i nominativi all'operatore. In casi motivati, l'operatore ha il diritto di ricusare gli esperti proposti e di richiedere nuove nomine. Una volta avviata la procedura la SEFRI stipula con gli esperti un contratto concernente lo svolgimento.

8^a tappa: Decisione d'avvio

Durante la riunione d'avvio della procedura di riconoscimento i soggetti coinvolti (rappresentante della scuola, esperti, rappresentanti della CFSSS e della SEFRI) definiscono il ciclo di riferimento e stabiliscono eventuali riconoscimenti retroattivi. La SEFRI fornisce il parere definitivo con la decisione d'avvio.

9^a tappa: Verifica del ciclo di riferimento

Gli esperti verificano se il ciclo di riferimento soddisfa le condizioni di riconoscimento dell'OERic-SSS e i requisiti del programma quadro. Verificano inoltre a quali condizioni è possibile il riconoscimento retroattivo di cicli di formazione dell'operatore avviati in precedenza che portano al conseguimento dello stesso titolo del ciclo di riferimento. La verifica si articola in tre fasi: dopo le fasi 1 e 2 gli esperti sottopongono alla CFSSS e alla SEFRI un rapporto intermedio, mentre il rapporto finale e la proposta di riconoscimento vengono consegnati alla CFSSS al termine della fase 3.

1. Verifica del piano

In questa fase si verifica che i contenuti, le strutture e i processi definiti nel piano dell'offerta formativa siano conformi all'OERic-SSS e ai requisiti del programma quadro. La verifica del piano avviene principalmente in base alla documentazione fornita e a uno o due incontri con la direzione del ciclo di studi. La prima fase dura al massimo un anno e si conclude entro la fine del primo anno di formazione.

2. Verifica dell'attuazione

Nella seconda fase si verifica l'attuazione pratica del programma presentato nella fase 1. Si tratta di controllare che nelle attività quotidiane il processo descritto sia messo in atto in modo regolare e sistematico. Anche la seconda fase dura circa un anno (più breve per i cicli di formazione biennali) e si conclude entro la fine del secondo anno di formazione.

3. Verifica dei miglioramenti continui e della procedura di qualificazione finale

La terza fase serve a determinare in che modo l'istituto di formazione sorveglia e valuta l'attuazione intesa come continuo processo di miglioramento. Si verifica in che modo le misure di miglioramento vengono identificate, pianificate con la giusta priorità e infine attuate. Inoltre, gli esperti assistono alla procedura di qualificazione finale per il conseguimento del diploma SSS. La fase 3 si svolge durante l'ultimo anno.

10^a tappa: Rapporto e proposta alla CFSSS

Durante la procedura gli esperti presentano alla CFSSS e alla SEFRI i rapporti intermedi. Al termine del ciclo di riferimento consegnano alla CFSSS il rapporto finale e la proposta in merito al riconoscimento.

2.5 Fase 3 Riconoscimento

11^a tappa: Proposta della CFSSS alla SEFRI

La CFSSS approva il rapporto e la proposta degli esperti e propone alla SEFRI:

- il riconoscimento;
- il riconoscimento con riserva;
- il rifiuto del riconoscimento.

12^a tappa: Decisione della SEFRI

La SEFRI decide, su proposta della CFSSS, in merito al riconoscimento del ciclo di formazione esaminato. Nei casi motivati in cui gli esperti e la CFSSS propongono un riconoscimento con riserva a causa di gravi lacune, la SEFRI può decidere di prolungare la procedura. Il riconoscimento viene conferito solo dopo lo scioglimento delle riserve da parte della SEFRI.

L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni in cui ha sede l'operatore tramite una decisione di riconoscimento. Viene informato anche l'ente responsabile del programma quadro. A partire dalla data stabilita nella decisione di riconoscimento (data di firma) gli operatori della formazione sono autorizzati a rilasciare il titolo protetto.¹³

I cicli di formazione riconosciuti di ogni operatore vengono riportati nell'elenco delle professioni.

I titoli relativi ai cicli di formazione sono stabiliti negli allegati dell'OERic-SSS.

2.6 Procedura di riconoscimento per gli studi postdiploma SSS

Gli studi postdiploma (SPD) sono un'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori basata sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione. Sono riservati agli operatori che offrono già nella rispettiva sede un ciclo di formazione riconosciuto o sottoposto a una procedura di riconoscimento¹⁴. Fanno eccezione gli studi postdiploma che si basano su un programma quadro d'insegnamento.

La procedura di riconoscimento degli studi postdiploma si svolge essenzialmente secondo lo stesso schema di quella dei cicli di formazione. Tuttavia, nella procedura relativa agli studi postdiploma la seconda e la terza fase vengono unificate dal momento che di solito uno SPD è più breve di un ciclo di formazione. Inoltre, non si tiene alcuna riunione d'avvio.

Nel caso di uno studio postdiploma, l'operatore sviluppa un programma d'insegnamento conforme ai requisiti dell'OERic-SSS. Solo gli studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti sono disciplinati da un programma quadro d'insegnamento, i cui requisiti devono essere anch'essi rispettati.

Gli studi postdiploma riconosciuti vengono riportati nell'elenco delle professioni con i titoli riconosciuti. La SEFRI tiene un registro dei titoli riconosciuti e protetti degli studi postdiploma.

¹³ Raccomandazioni e prescrizioni per l'impostazione grafica dei diplomi: <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/operatori-della-formazione.html>

¹⁴ Uno studio postdiploma può iniziare solo quando un ciclo di formazione dell'operatore ha già superato con successo metà della procedura di riconoscimento.

2.7 Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma che si svolge in diverse sedi

Se un ciclo di formazione o uno studio postdiploma viene offerto in diverse sedi (uno o più Cantoni) in linea di principio occorre definire un ciclo di riferimento per ogni sede. Una domanda che comprende diverse sedi può essere inserita all'interno di un dossier comune, che va presentato per ogni lingua d'insegnamento. Per permettere lo svolgimento di una procedura di riconoscimento comune tutti i cicli di riferimento devono iniziare entro un anno.

2.8 Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del programma quadro d'insegnamento o dell'offerta formativa

Il riconoscimento delle offerte formative viene rilasciato a tempo indeterminato. Durante la procedura di riconoscimento gli esperti verificano se l'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dall'OERic-SSS. Inoltre, si verifica che tutti i cicli di formazione nonché gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori in cure anestesia, cure intense e cure urgenti siano conformi anche ai requisiti del programma quadro.

È necessaria una verifica del riconoscimento in caso di modifiche sostanziali del programma quadro o se il ciclo di formazione o lo studio postdiploma hanno subito modifiche sostanziali a livello contenutistico, concettuale o infrastrutturale.

- In caso di modifiche sostanziali del programma quadro al momento della sua approvazione la SEFRI stabilisce, su proposta della CFSSS, a quali ambiti ed entro quale termine viene applicato il nuovo riconoscimento. Esso riguarda solo gli ambiti da adeguare in ragione della modifica del programma quadro.
- In caso di modifiche sostanziali di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma a livello concettuale e di contenuto, l'operatore deve informare il Cantone competente entro i termini di consegna del rapporto annuale¹⁵. A sua volta, il Cantone comunica le modifiche contenutistiche, concettuali o infrastrutturali alla SEFRI, che si consulta con la CFSSS per concordare la procedura da seguire.

¹⁵ Una volta conclusa la procedura di riconoscimento i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale. Nell'ambito di questa funzione, ogni anno il Cantone chiede all'operatore di sottoporgli un rapporto riguardante le offerte formative SSS. Per i dettagli consultare la guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori»: <https://www.sbf.admin.ch/sbf/informazioni-generali.html>

2.9 Procedura di riconoscimento semplificata

2.9.1 Stessa offerta formativa, stesso operatore, ulteriore sede

Nel settore delle scuole specializzate superiori l'offerta formativa di un dato operatore viene riconosciuta per una determinata sede. Se durante una procedura di riconoscimento in corso si aggiungono altre sedi occorre inviare alla SEFRI almeno le informazioni specifiche sulle nuove sedi¹⁶ nell'ambito della documentazione relativa al Cantone in cui ha sede la scuola. Se dopo la conclusione della procedura di riconoscimento si aggiungono altre sedi, il Cantone in cui ha sede la scuola deve inviare alla SEFRI una nuova domanda completa.

In entrambi i casi è opportuno svolgere una procedura di riconoscimento semplificata. Ciò significa che i criteri già esaminati durante la procedura di riconoscimento in corso o conclusa (programmi d'insegnamento, regolamento di promozione, ecc.) non vengono valutati di nuovo. Anche nella nuova sede la procedura si basa su un ciclo di riferimento.

2.9.2 Nuova offerta formativa, stesso operatore, stessa sede

Per ogni nuova offerta formativa proposta dall'operatore è necessaria una nuova procedura di riconoscimento e quindi l'invio di nuova documentazione. Tuttavia, se l'operatore offre già cicli di formazione o studi postdiploma in una determinata sede, le loro caratteristiche comuni (infrastruttura, organizzazione, ecc.) vengono valutate una sola volta tramite una procedura di riconoscimento semplificata. La procedura deve comunque basarsi su un ciclo di riferimento.

¹⁶ Informazioni sui docenti, sui locali, sui responsabili della direzione presso la nuova sede, ecc.

3. Appendice

3.1 Informazioni

Sul sito della SEFRI sono disponibili i seguenti documenti:

- elenco dei cicli di formazione e degli studi postdiploma con indicazione del relativo status (offerte riconosciute secondo il diritto previgente, offerte in corso di riconoscimento, offerte riconosciute secondo il diritto attuale);
- decisioni della SEFRI sul riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma SSS: le offerte formative riconosciute vengono inserite nell'elenco delle professioni SEFRI;
- OERic-SSS (titoli riconosciuti e protetti dei diplomi SSS negli allegati) ed elenco delle professioni (titoli protetti degli postdiploma SSS).

3.2 Link

SEFRI – Scuole specializzate superiori

<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/informazioni-generalisulle-scuole-specializzate-superiori.html>

Programmi quadro d'insegnamento SSS

<http://www.bvz.admin.ch/bvz/hbb.html>

SEFRI – Formazione professionale superiore

<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/la-formazione-professionale-superiore.html>

Elenco delle professioni

<http://www.bvz.admin.ch/bvz/hbb.html>

Legge federale sulla formazione professionale (LFPPr)

<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html>

Processo di Copenaghen

<https://www.sbfi.admin.ch/gli-strumenti-della-cooperazione-europea-in-materia-di-formazione.html>

Lessico della formazione professionale

<http://lex.berufsbildung.ch/dyn/11034.aspx>

3.3 Indirizzi

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

+41 58 462 23 32

info.hf@sbfi.admin.ch

Commissione federale delle scuole specializzate superiori

Segreteria

Evelyne Achour, SEFRI

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

+41 58 463 75 72

info.hf@sbfi.admin.ch

3.4 Lista di controllo / Indicatori per la procedura di riconoscimento

Gli operatori che desiderano far riconoscere le proprie offerte formative dalla SEFRI preparano un dossier che fornisce informazioni sugli indicatori elencati qui di seguito e riunisce i documenti giustificativi richiesti. Questi ultimi devono essere conformi agli indicatori e contenere un chiaro riferimento al singolo indicatore corrispondente. Se la documentazione non è chiara o non segue la struttura prescritta, la SEFRI o l'esperto principale la restituisce al mittente chiedendo che venga ripresentata in maniera conforme. Ciò può causare ritardi nella procedura. Il dossier deve essere inviato tramite il Cantone in cui ha sede la scuola in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica¹⁷. La SEFRI si occupa del dossier dal ricevimento della domanda fino alla decisione di riconoscimento. Se l'offerta formativa riguarda più sedi, nella domanda sono elencate tutte le sedi oggetto del riconoscimento (v. capitolo 1.2.1).

Le seguenti tabelle riassumono i criteri di riconoscimento¹⁸.

1. Contesto

1.1 Cantone

Domanda 1.1.1	È stata rispettata la via formale per l'inoltro della domanda di riconoscimento ed esiste uno scambio di informazioni regolare?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 1.1.1.1	Il Cantone o i Cantoni in cui ha sede la scuola si sono espressi favorevolmente in merito alla domanda.	Parere dei Cantoni in merito alla domanda
Indicatore 1.1.1.3	Il Cantone esercita la vigilanza sull'istituto di formazione (art. 29 cpv. 5 LFPr). (Osservazioni: rappresentanti cantonali negli organi di sorveglianza, commissioni d'esame, contratti di prestazione, sovvenzioni, regolamenti d'assunzione e del personale).	Documentazione sugli organi di sorveglianza dell'operatore
Indicatore 1.1.1.4	Gli organi cantonali competenti hanno la possibilità di consultare i risultati della valutazione (per esempio tramite la valutazione interna del ciclo di formazione).	Piano per la valutazione interna della prima attuazione dell'offerta

¹⁷ Preferibilmente in formato PDF.

¹⁸ La prima versione dei criteri risale al 2007. Nella presente versione alcuni criteri sono stati eliminati. Per permettere il confronto fra le due versioni è stata mantenuta la numerazione originale, motivo per cui alcuni numeri risultano mancanti.

1.2 Integrazione nel sistema di formazione svizzero

Domanda 1.2.1	L'operatore è sufficientemente integrato nel sistema ed è coinvolto nell'attuale dibattito sulla politica in materia di formazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 1.2.1.1	L'operatore può attestare il proprio ruolo attivo in organizzazioni importanti che partecipano all'attuale discussione specialistica e sulla politica in materia di formazione (l'importanza è valutata dall'esperto specializzato).	Affiliazione dell'operatore in organizzazioni importanti
Indicatore 1.2.1.2	È in corso una collaborazione con gli organi incaricati della formazione delle rispettive omi (p. es. tramite referenti specializzati).	Elenco dei referenti del ramo delle omi interessate

2. Scuole specializzate superiori

2.1 Struttura, organizzazione e finanziamento

Domanda 2.1.1	La scuola specializzata superiore è strutturata, organizzata e finanziata in modo professionale (forma giuridica, finanziamento, strutture organizzative e gestionali, ecc.)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.1.1.1	Esiste un documento che comprova la forma giuridica dell'operatore della formazione.	Prova della forma giuridica dell'operatore
Indicatore 2.1.1.2	Esiste una dichiarazione secondo cui la scuola è in grado di portare a termine ogni ciclo di studio iniziato.	Dichiarazione dell'operatore
Indicatore 2.1.1.3	Esistono adeguate strutture organizzative e gestionali capaci di garantire che il ciclo di formazione possa essere sviluppato e svolto con successo (art. 11 OERic SSS). (Osservazioni: la SSS offre già cicli di studio di livello terziario, organigramma, profili dei posti, diagramma di funzione, descrizioni dei processi, ecc.)	Cfr. 2.6 di seguito
Indicatore 2.1.1.4	La scuola specializzata superiore dispone di linee guida e di un programma pedagogico incentrati sulle competenze operative.	Linee guida, programma pedagogico-professionale dell'operatore
Domanda 2.1.2	Solo per studi postdiploma (SPD) SSS: lo SPD si basa su un ciclo di formazione SSS dello stesso operatore?	Documenti del dossier di riconoscimento

Indicatore 2.1.2.1	Lo SPD si basa sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione SSS e ne costituisce il proseguimento logico.	Elenco dei cicli di formazione SSS
--------------------	---	------------------------------------

2.2 Comunicazione e procedura di ammissione

Domanda 2.2.1	Il ciclo di formazione / lo SPD SSS viene pubblicizzato in modo professionale?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.2.1.1	La presentazione del ciclo di formazione / dello SPD SSS (opuscoli, incontri informativi e sito web dedicato) contiene tutte le informazioni più importanti (criteri di ammissione, stato della procedura di riconoscimento, indicazioni sulle ore di studio previste, sistema di qualificazione). Le informazioni sono presentate in modo trasparente.	Materiale informativo, sito web
Indicatore 2.2.1.2	Nell'ambito della procedura d'iscrizione vengono rispettati i criteri d'ammissione che prevedono un titolo di livello secondario II per i cicli di formazione e un titolo di livello terziario per gli SPD SSS, l'esperienza professionale e l'esame attitudinale.	Documentazione relativa alla procedura d'iscrizione e d'ammissione
Indicatore 2.2.1.3	Se nel programma quadro (PQ) o nel rispettivo allegato dell'OERic-SSS è previsto un esame attitudinale, la durata e i contenuti corrispondono ai requisiti del ciclo di formazione da riconoscere. Esiste un piano per l'esame attitudinale. I criteri di valutazione sono trasparenti.	Documentazione relativa all'esame attitudinale
Indicatore 2.2.1.4	Esiste un piano scritto ben strutturato che disciplina l'ammissione e il riconoscimento «su dossier».	Piano di riconoscimento delle qualifiche

2.3 Infrastruttura

Domanda 2.3.1	L'operatore dispone di un'infrastruttura adatta per lo svolgimento del ciclo di formazione? (art. 11 OERic-SSS)	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.3.1.1	I locali sono adatti allo svolgimento di un ciclo di formazione (accoglienza centralizzata, fotocopiatrici, locali per la pausa, atmosfera piacevole, ecc.).	Elenco delle strutture e dei locali
Indicatore 2.3.1.2	Le caratteristiche delle aule (illuminazione, aerazione, livello di isolamento acustico, dimensioni, mobili) e le infrastrutture (supporti mediatici, spazi per lavori di gruppo) sono adatte allo svolgimento di un ciclo di formazione o di uno SPD SSS.	

Indicatore 2.3.1.3	Le infrastrutture disponibili per favorire il processo di apprendimento (biblioteca, mediateca, WLAN, laboratori, postazioni informatiche, ecc.) sono adatte per un insegnamento di alto livello sia dal punto di vista specialistico che da quello della pedagogia professionale.	
--------------------	--	--

2.4 Garanzia della qualità

Domanda 2.4.1	Esiste un sistema standard di garanzia della qualità?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.4.1.1	Viene applicata una procedura standard per la garanzia e lo sviluppo della qualità.	Documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità
Indicatore 2.4.1.2	Esiste un piano di valutazione del ciclo di riferimento dell'offerta formativa da riconoscere.	Piano per la valutazione interna dell'offerta
Indicatore 2.4.1.3	I singoli strumenti per l'attuazione del piano di valutazione sono stati sviluppati in modo da consentire un rilevamento dettagliato.	
Indicatore 2.4.1.4	Esiste un piano che illustra in modo sistematico come si intende sviluppare e migliorare costantemente il ciclo di formazione da riconoscere.	Piano per il miglioramento continuo dell'offerta
Indicatore 2.4.1.5	Vengono applicati i singoli strumenti di valutazione.	
Indicatore 2.4.1.6	Viene applicato il piano per il continuo sviluppo e miglioramento del ciclo di formazione da riconoscere.	
Domanda 2.4.2	Come si è svolta l'attuazione del processo di miglioramento continuo (PMC) e quali risultati sono stati raggiunti?	
Indicatore 2.4.2.2	In base alle osservazioni degli esperti e ai risultati della valutazione sono state elaborate misure pertinenti.	
Indicatore 2.4.2.3	Le misure sono state attuate in modo coerente.	
Indicatore 2.4.2.4	Le misure hanno permesso di realizzare i miglioramenti auspicati.	
Indicatore 2.4.2.5	I giustificativi dei criteri e degli indicatori sono sufficienti.	

2.5 Gestione del sapere

Domanda 2.5.1	Il processo di sviluppo e gestione del sapere che si svolge nell'ambito dell'offerta formativa garantisce che i contenuti trasmessi corrispondano allo stato attuale della teoria e alle esigenze del mercato del lavoro?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.5.1.1	Le fonti utilizzate (esperti interni ed esterni, congressi, pubblicazioni specialistiche, Internet, ecc.) e il ciclo di verifica dell'attualità delle conoscenze sono all'altezza di una formazione di livello SSS orientata al mercato del lavoro e fondata su solide basi teoriche.	Piano per la gestione del sapere

2.6 Qualificazione della direzione e dei docenti

Domanda 2.6.1	La direzione del ciclo di formazione o dello studio postdiploma dispone delle necessarie qualifiche professionali e dirigenziali (art. 11 OERic-SSS)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.6.1.1	La direzione della scuola vanta comprovate qualifiche gestionali.	Elenco delle persone responsabili della direzione con rispettivi compiti e qualifiche Organigramma, diagramma di funzione, descrizioni dei posti, ecc.
Indicatore 2.6.1.2	La direzione del ciclo di formazione vanta un diploma equipollente o superiore (livello minimo: SSS).	
Indicatore 2.6.1.3	La direzione del ciclo di formazione vanta comprovate qualifiche professionali.	
Indicatore 2.6.1.4	La direzione vanta comprovate competenze nei seguenti campi: metodologia e didattica, sviluppo dei programmi d'insegnamento, gestione della qualità, valutazione di misure formative e gestione del sapere.	
Domanda 2.6.2	I docenti rispondono ai requisiti stabiliti nell'articolo 12 OERic-SSS (tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 23 OERic-SSS) in materia di qualifiche professionali, pedagogico-professionali e didattiche?	
Indicatore 2.6.2.1	I docenti possiedono un diploma universitario, un diploma di scuola specializzata superiore o una qualifica equipollente nei rispettivi ambiti d'insegnamento.	Elenco dei docenti con relativa percentuale d'impiego (presso l'operatore che presenta

Indicatore 2.6.2.2	I docenti vantano una formazione pedagogico-professionale e didattica di: <ul style="list-style-type: none"> - 1800 ore di studio se operano a titolo principale (di norma 400 lezioni all'anno); - 300 ore di studio se operano a titolo accessorio (di norma da 150 a 400 lezioni all'anno). (Se la media delle ore di insegnamento è inferiore a quattro ore settimanali non è richiesta alcuna formazione didattica o pedagogico-professionale). Sono determinanti le disposizioni cantonali.	la domanda di riconoscimento ed eventuali altri operatori) e qualifiche professionali, didattiche e di pedagogia professionale
Indicatore 2.6.2.3	La scuola specializzata superiore garantisce il regolare svolgimento di corsi interni ed esterni di perfezionamento in ambito professionale o didattico (piano, offerte, controllo, incentivi economici, ecc.)	

3. Conformità formale

3.1 Completezza del programma d'insegnamento

Domanda 3.1.1	Il programma d'insegnamento è concepito in modo tale da fungere da riferimento in tutti gli ambiti della formazione? (art. 2, art. 6 cpv. 1 e art. 7 OERic-SSS)	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.1.1.1	Il programma d'insegnamento contiene obiettivi di formazione relativi a tutti gli ambiti.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 3.1.1.2	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sulla complessità delle prestazioni richieste (p. es. tramite livelli tassonomici).	
Indicatore 3.1.1.3	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sull'attuazione didattica delle prescrizioni del PQ per ogni ambito della formazione.	
Indicatore 3.1.1.4	Laddove gli ambiti sono suddivisi in differenti materie o moduli, vi sono indicazioni riguardanti il collegamento dei relativi contenuti formativi.	
Indicatore 3.1.1.5	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sul materiale didattico di base impiegato nei singoli ambiti della formazione.	
Indicatore 3.1.1.6	In conformità con le prescrizioni del PQ, il programma d'insegnamento riporta i seguenti campi tematici generali: pari opportunità, sfruttamento sostenibile delle risorse, competenza interculturale, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente.	

3.2 Ore di studio, forme d'insegnamento, attività professionale (art. 3, art. 4 cpv. 1 e 2 OERic-SSS)

Domanda 3.2.1	L'offerta formativa è conforme alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 capoversi 1 e 2 OERic-SSS e alle prescrizioni del PQ riguardanti le ore di studio, le forme d'insegnamento, l'attività professionale svolta parallelamente a un ciclo di formazione e gli stage?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.2.1.1	Le ore di studio soddisfano i requisiti minimi summenzionati e le prescrizioni del PQ.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 3.2.1.2	Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio di una professione, gli studenti dimostrano di svolgere un'attività professionale con un grado d'impiego minimo del 50%. Gli SPD SSS sono offerti come formazione parallela all'attività professionale. ¹⁹	
Indicatore 3.2.1.3	Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio di una professione, l'attività professionale viene riconosciuta in base al PQ.	

3.3 Regolamento di promozione, procedure di qualificazione (art. 8 e 9 OERic-SSS)

Domanda 3.3.1	Il regolamento di promozione e le procedure di qualificazione soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 OERic-SSS per quanto concerne la presenza di tutti gli elementi necessari per la procedura di qualificazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.3.1.1	Le procedure di qualificazione previste sono conformi alle prescrizioni del PQ.	Regolamento di promozione e regolamento relativo al diploma
Indicatore 3.3.1.2	Il regolamento di promozione o di qualificazione contiene indicazioni sul lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica e sugli esami finali orali e scritti ed è conforme a eventuali altri requisiti dell'OERic o del PQ.	
Indicatore 3.3.1.3	Il regolamento di promozione o di qualificazione comprende i criteri di promozione per ogni unità formativa (anno scolastico, semestre) e per l'ottenimento del diploma.	
Indicatore 3.3.1.4	Il regolamento di promozione o di qualificazione disciplina la procedura di ricorso.	
Indicatore 3.3.1.5	Il regolamento di promozione o di qualificazione disciplina la ponderazione delle singole prestazioni d'esame.	

¹⁹ Modificati a novembre 2013.

Indicatore 3.3.1.6	Il regolamento di promozione o di qualificazione comprende la scala delle note e dei criteri di valutazione per le singole prestazioni.	
Indicatore 3.3.1.7	Il regolamento di promozione o di qualificazione definisce l'autorità di ricorso e ne descrive compiti e competenze. ²⁰	
Indicatore 3.3.1.8	Le omi partecipano alle procedure di qualificazione finale mettendo a disposizione i periti.	

3.4 Diploma e titoli (art. 15 OERic-SSS)

Domanda 3.4.1	Il titolo previsto al termine della formazione o dello studio postdiploma è conforme ai requisiti dell'articolo 15 OERic-SSS e alle prescrizioni del PQ (se l'offerta formativa si basa su un PQ)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.4.1.1	Il titolo è conforme alle prescrizioni degli allegati dell'OERic-SSS.	Modello del diploma e del certificato attestante le prestazioni Raccomandazioni sull'impostazione grafica del diploma: https://www.sbf.admin.ch/impostazione-grafica-del-diploma.html
Indicatore 3.4.1.2	Il diploma è conforme alle direttive della SEFRI e della Conferenza SSS.	
Indicatore 3.4.1.3	Il diploma riporta la base legale vigente e rinvia alla decisione di riconoscimento della SEFRI (con la data del riconoscimento).	
Indicatore 3.4.1.4	Il diploma è accompagnato da un certificato che attesta le prestazioni e indica i requisiti e le note ottenute per ogni singolo esame.	

²⁰ Modificati a novembre 2013.

4. Conformità fra didattica e contenuti

4.1 Conformità didattica degli obiettivi di formazione con il programma quadro d'insegnamento (art. 6 OERic-SSS)

Domanda 4.1.1	Gli obiettivi dell'offerta di formazione soddisfano le indicazioni definite nel PQ concernenti il profilo professionale e le competenze da acquisire?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.1.1.1	Tutte le competenze definite nel PQ sono contenute nel programma d'insegnamento.	Programma d'insegnamento dettagliato Documentazione relativa al collegamento tra scuola e pratica
Indicatore 4.1.1.2	Tutti gli obiettivi di formazione sono formulati come obiettivi d'apprendimento ovvero descrivono i comportamenti necessari a gestire con successo determinate situazioni lavorative.	
Indicatore 4.1.1.3	Tutti gli obiettivi di formazione corrispondono al livello delle competenze definite nel PQ in tema di responsabilità gestionale e/o professionale e/o di complessità delle situazioni.	

4.2 Unità didattiche e d'apprendimento

Domanda 4.2.2	Le unità didattiche e d'apprendimento permettono agli studenti di imparare in situazioni reali?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.2.2.1	Le unità didattiche e d'apprendimento offrono agli studenti la possibilità di imparare basandosi su situazioni e problemi reali.	Documentazione relativa alle unità didattiche e d'apprendimento
Indicatore 4.2.2.2	Le unità didattiche e d'apprendimento permettono agli studenti di assimilare gli stessi contenuti in situazioni diverse e di applicare quanto appreso ad altre problematiche.	
Domanda 4.2.3	I metodi previsti sono sufficienti a garantire un insegnamento didattico-metodologico di alto livello?	
Indicatore 4.2.3.1	I metodi sono selezionati e applicati in funzione degli obiettivi di formazione.	Documentazione relativa alle unità didattiche e d'apprendimento Documentazione relativa all'interazione tra scuola e pratica
Indicatore 4.2.3.2	A livello didattico è garantita un'adeguata varietà metodologica.	
Indicatore 4.2.3.3	È garantito l'orientamento pratico.	

Domanda 4.2.4	I contenuti trasmessi soddisfano i requisiti della pratica in termini di attualità e rilevanza? (aspetto valutato dall'esperto specializzato)	
Indicatore 4.2.4.1	I contenuti trasmessi sono attuali e rilevanti per la pratica.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 4.2.4.2	Gli esempi utilizzati sono rilevanti per la pratica.	
Indicatore 4.2.4.3	Il grado di complessità e di difficoltà dei contenuti trasmessi è conforme ai requisiti della pratica.	

4.3 Materiale didattico e d'apprendimento

Domanda 4.3.1	Il materiale didattico e d'apprendimento è conforme agli obiettivi di formazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.3.1.1	Il materiale e i supporti mediatici specifici favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di formazione.	Documentazione didattica (almeno per la prima fase dell'offerta formativa)
Indicatore 4.3.1.2	Il materiale e i supporti mediatici impiegati si basano sulla pratica professionale.	
Domanda 4.3.2	L'impostazione del materiale didattico e d'apprendimento soddisfa criteri metodologico-didattici?	
Indicatore 4.3.2.1	Il materiale didattico e d'apprendimento è comprensibile a livello di lingua, articolazione dei contenuti e orientamento pratico.	Documentazione didattica (almeno per la prima fase dell'offerta formativa)
Indicatore 4.3.2.2	Il materiale didattico e d'apprendimento è adattato alle competenze degli studenti (conoscenze pregresse, requisiti, difficoltà dei compiti da eseguire, lingua, ritmo di studio, esempi concreti).	

4.4 Procedura di qualificazione

Domanda 4.4.1	La procedura di qualificazione è adeguata agli obiettivi di formazione e al livello dei requisiti?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.4.1.1	La scelta dei metodi d'esame permette di verificare le competenze e gli obiettivi di formazione.	Regolamento di promozione

Indicatore 4.4.1.2	La procedura di qualificazione comprende esami relativi a un processo, ovvero esami che non verificano le competenze in una materia, una capacità o una conoscenza, bensì il modo di lavorare e di agire, la cooperazione, la modalità di ricerca delle informazioni o la capacità di strutturazione (p. es. portfolio dell'apprendimento).	Documentazione dettagliata relativa alla procedura di qualificazione finale
Indicatore 4.4.1.3	Tutti i compiti principali o parziali sono classificati (valutati).	
Indicatore 4.4.1.4	È garantita la varietà dei compiti per quanto concerne l'attualità e la rilevanza pratica.	
Indicatore 4.4.1.5	Le domande degli esami orali o scritti (con risposte modello e criteri per la sufficienza delle prestazioni) sono preparate in forma scritta.	
Indicatore 4.4.1.6	Esiste una scala di valutazione differenziata.	
Indicatore 4.4.1.7	I lavori di diploma presentano un legame tra teoria e pratica.	
Indicatore 4.4.1.8	Il sostegno specialistico fornito dal docente ai fini della stesura del lavoro di diploma è definito.	
Indicatore 4.4.1.9	La valutazione dei lavori di diploma avviene sotto forma di feedback scritto. I criteri di valutazione sono chiari già prima dell'inizio del lavoro.	
Indicatore 4.4.1.10	La procedura di qualificazione finale si svolge secondo criteri di qualità predefiniti (presentazioni, esame orale, ecc.)	
Indicatore 4.4.1.11	Alla procedura di qualificazione finale partecipano periti delle rispettive oml.	